



**SIULP** *flash*  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841  
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscr. Trib. Roma n. 397/99 - Iscr. ROC n. 1123

## n. 34 del 30 settembre 2002



### Sommario

- **Il Siulp incontra il Governo per la Finanziaria: un giudizio positivo**
- **Convenzione Siulp-EuroCQ: ancora tassi ai minimi storici**
- **Importante: tutela della maternità, l'esonero vale anche per i turni serali**
- **Produttività collettiva: spetta anche ai direttivi con trattamento dirigenziale**
- **Idoneità al servizio: può essere negata solo in presenza di determinate patologie**

#### **Il Siulp incontra il Governo per la Finanziaria: un giudizio positivo**

Si è svolto giovedì 26 settembre a Palazzo Chigi il previsto incontro tra Governo e sindacati per la presentazione delle linee guida della prossima legge finanziaria; la delegazione governativa, composta dai massimi responsabili delle amministrazioni della Difesa, della Giustizia, dell'Interno e delle Finanze, è stata presieduta dal Presidente del Consiglio.

Il capo dell'Esecutivo ha illustrato le difficoltà dell'economia internazionale e nazionale, dovute essenzialmente a fatti imprevedibili e che poco hanno a che fare con le scelte di gestione della cosa pubblica.

Ciò nonostante, essendo l'elevazione dei livelli di sicurezza dei

cittadini uno degli impegni che il governo ha espressamente assunto durante la campagna elettorale, il Presidente del Consiglio ha confermato la ferma volontà di mantenere le promesse relative al miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro degli operatori dei Comparti Sicurezza e Difesa.

Ha inoltre confermato l'intenzione di procedere, anche se con tempi più lunghi di quelli previsti, alla riforma del fisco, con il conseguente abbattimento dell'aliquota di imposta, per i lavoratori dipendenti, all'elevazione delle pensioni minime, e alle detrazioni fiscali per i figli a carico.

Successivamente ha illustrato il contenuto economico della prossima finanziaria, e per ciò che concerne gli investimenti per il Comparto Sicurezza e Difesa ha comunicato che questi ammontano a 628 milioni di euro per il prossimo triennio.

Una cifra ritenuta sufficiente per far sì che siano mantenuti gli impegni assunti a proposito di riparametrazione e di incremento economico stipendiale.

Nel suo intervento il Segretario Generale Oronzo Cosi ha espresso il compiacimento della propria organizzazione per il fatto che il governo intende mantener fede alle promesse fatte agli operatori di polizia.

Ha poi dato atto di come alcune "scelte" di carattere generale del governo, che riguardano cioè tutti i cittadini, avranno ripercussioni estremamente positive anche sulla categoria dei poliziotti, (quali l'abbattimento dell'aliquota IRPEF e le detrazioni per i figli a carico).

È stato però invocato, ottenendo assicurazioni sul punto, un allargamento della delega sulla riparametrazione delle carriere; è stata altresì avanzata la richiesta del riconoscimento di una specificità dei profili professionali degli operatori di polizia sia nei confronti dei colleghi della Difesa sia nei confronti del Pubblico Impiego, respingendo di conseguenza ogni tentativo di assimilazione a categorie professionali del tutto diverse.

Soddisfazione poi è stata espressa per gli stanziamenti che rendono possibile il recupero inflattivo dello 0,99%, così come previsto nell'ultimo contratto di lavoro relativo al biennio economico.

È stata invece richiesta una maggiore attenzione del governo sulla mobilità degli operatori ed in particolare sulla necessità di rivedere l'attuale divieto di prestare servizio nella provincia di origine, di contenere insomma la mobilità "selvaggia" ed a volte senza logica con la quale spesso si affronta l'emergenza.

Nonché sull'indifferibile bisogno di una nuova politica della casa che sostenga la mobilità; una politica che vada oltre la concezione del mero alloggio di servizio e che contempra la possibilità di diretti interventi governativi anche sotto forma di sgravio fiscale nei confronti degli operatori della Polizia di Stato che abbiano necessità di acquistare una casa.

Il Siulp è anche tornato ad evidenziare come la necessità che

venga affrontato il problema della contrattualizzazione della dirigenza.

Il Presidente del Consiglio ha voluto organizzare un successivo incontro riservato ai soli rappresentanti del Comparto Sicurezza per valutare ancora meglio alcuni aspetti particolari delle proposte avanzate.

E' comunque già possibile esprimere soddisfazione per come il governo intende affrontare i problemi relativi alla categoria nella prossima finanziaria.

Al fine di approfondire le tematiche oggetto dell'incontro per i giorni 2 e 3 ottobre prossimi è stato convocato in Roma il Direttivo Nazionale Siulp.

Sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), nell'area speciale dedicata al contratto, i protocolli d'intesa e le dichiarazioni d'intenti collegate al contratto, mediante le quali il Governo aveva assunto gli impegni confermati nel corso della riunione del 26 settembre ed il documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2003-2006.



€uro  
Cessioni  
Quinto

IN CONVENZIONE



## TASSI AI MINIMI STORICI

Finanziamento 1

### CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>5.164,00</b>	106,00	64,00
<b>7.747,00</b>	161,00	95,00
<b>10.329,00</b>	216,00	125,00
<b>12.911,00</b>	270,00	160,00
<b>15.494,00</b>	317,00	194,00
<b>18.076,00</b>	368,00	227,00
<b>20.658,00</b>	422,00	255,00
<b>23.244,00</b>	478,00	287,00
<b>25.823,00</b>	504,00	318,00

TAEG massimo applicato agli esempi 9,00% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Finanziamento 2

### PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>4.648,00</b>	104,00	67,00
<b>6.197,00</b>	137,00	88,00
<b>9.296,00</b>	204,00	131,00
<b>11.362,00</b>	250,00	159,00
<b>12.395,00</b>	272,00	174,00
<b>13.944,00</b>	307,00	195,00
<b>16.527,00</b>	362,00	230,00
<b>19.109,00</b>	419,00	267,00
<b>21.175,00</b>	459,00	294,00

TAN dal 5,50% al 6%. Il TAEG applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2002).

(con Circolare del Ministero dell'Interno n. 333G-X4.1 del 21/12/2000)

Numero Verde  
**800-754445**

Sito Internet  
**www.eurocq.it**

Servizio clienti  
**0655381111**

**Direzione Generale di Roma**  
EUROCCQ di Marin Clara  
L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

**Importante: tutela  
della maternità,  
l'esonero vale anche  
per i turni serali**

Sul recente numero 28/2002 di questo notiziario ci siamo occupati delle numerose segnalazioni relative ad uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che si sarebbero resi inadempienti rispetto al divieto di obbligare al lavoro notturno lavoratrici e lavoratori genitori di figli di età inferiore agli anni tre asserendo di applicare l'art. 2, comma 1, lettera a) d.lgs. 26 novembre 1999, n. 532, affermando che per lavoro notturno dovrebbe intendersi *«l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino»*, sulla scorta di una parziale ed errata applicazione della ministeriale n. 333-A/9802.B.B.5.5. del 7 aprile 2000.

Ricordiamo brevemente che è proprio l'articolo 1 di quello stesso d.lgs. 532/1999 che, al comma 2, puntualizza che *«Nei riguardi delle forze armate e di polizia ... le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e per la specifica disciplina del rapporto di impiego ... »*.

Non vi è dubbio che la *«specifica disciplina del rapporto di impiego»* è quella contenuta nella contrattazione collettiva nazionale, a mente dell'art. 17 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, ove si fa semplice riferimento al *«turno notturno»*, senza alcuna limitazione attinente alla sua durata e che, per la definizione di turno notturno, nell'ambito della Polizia di Stato si debba far riferimento alle tipologie previste nel vigente Accordo Nazionale Quadro, sottoscritto il 15 maggio 2000, vale a dire lo 0.00/7.00 e l'1.00/7.00.

Dopo i nostri chiarimenti non sono più pervenute ulteriori segnalazioni relative all'indebito impiego in turni notturni; giungono altresì ulteriori segnalazioni relative all'indebito impiego in turni serali.

Anche in questo caso il non corretto impiego verrebbe operato dall'Amministrazione periferica sulla base di una parziale ancorché errata interpretazione della normativa e/o delle direttive centrali.

In un caso particolare si è verificato uno scambio di corrispondenza tra centro e periferia inteso a chiarire se il turno 19.00/1.00 fosse da considerarsi o meno "notturno" ai fini dell'applicazione delle tutele previste per maternità situazioni monoparentali; dalla formalmente corretta esclusione di quel turno dalla tipologia dei turni notturni l'Amministrazione è però giunta alla non corretta esclusione di quel turno dall'applicazione delle tutele.

Anche in questo caso, infatti, mediante un formale richiamo ad una previsione effettivamente vigente (la definizione di "turno notturno") l'Amministrazione è pervenuta ad una formale applicazione

della norma, trascurando il diritto sostanziale del dipendente, che aveva espresso l'inequivocabile volontà di essere esentato dal turno 19.00/1.00 solo perché l'aveva erroneamente definito "notturno".

Partendo dal presupposto che i lavoratori della Polizia di Stato possono essere impiegati in turni *continuativi* o in turni *non continuativi* e considerato che il turno in argomento non è previsto da nessuno dei turni *non continuativi*, appare infatti evidente che far effettuare al dipendente anche un unico turno 19.00/1.00 (ma anche 19.00/24.00) configuri inequivocabilmente il vietato impiego in turni *continuativi*.

L'evidente volontà del dipendente di avvalersi della tutela normativa riservata alla sua situazione avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione periferica ad applicare la tutela medesima, anziché formulare un quesito in cui si fa riferimento proprio alla lettera b) dell'articolo 17, comma 1, d.P.R. 254/1999, ove si prevede con chiarezza il diritto all'esonero, a domanda, da entrambe le tipologie di impiego, sia per le lavoratrici madri che per i lavoratori nelle situazioni monoparentali.

La materia sarà oggetto di attenta riconsiderazione nel corso delle trattative relative al rinnovo dell'A.N.Q., che dovrebbero avere inizio a breve, con l'obiettivo di addivenire ad una sua riformulazione che non lasci spazio ad ambiguità interpretative di sorta; nel frattempo suggeriamo a tutti gli interessati che intendessero avvalersi delle descritte tutele di formulare le proprie domande chiedendo genericamente «*l'esonero dai turni previsti dall'articolo 17, comma 1°, lettera b) del d.P.R. 254/1999*».

Sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), nell'area "circolari" la nota n. 333-A/9802.B.B.5.5., nell'area "legislazione" il d.lgs. 532/1999, accessibile direttamente dall'*home page* il "Testo unico su maternità e paternità" (d.lgs. 151/2001) e, nello spazio speciale dedicato ai contratti, oltre al vigente quadriennio normativo (d.P.R. 164/2002), quello precedente (d.P.R. 254/1999) e l'A.N.Q. 15 maggio 2000.

**Produttività collettiva:  
spetta anche ai direttivi  
con trattamento  
dirigenziale**

A seguito dell'intervento del Siulp e del conseguente invio di un apposito quesito da parte di un importante Ufficio periferico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con nota n. 557/RS del 13 settembre scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha ribadito che gli accordi contrattuali relativi al personale della Polizia di Stato trovano applicazione nei confronti di tutto il personale avente qualifica non dirigenziale e, pertanto, anche nei confronti del personale direttivo che, ai sensi dell'art. 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121 percepisce il trattamento economico dirigenziale (cfr. l'art. 1 d.P.R. 254/1999 e l'art. 2 d.P.R. 164/2002, nonché l'art. 1 dell'Accordo nazionale quadro sottoscritto il 15 maggio 2000).

Il nostro intervento si riferiva, in particolare, al compenso per la produttività collettiva, emolumento previsto dal Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, costituito ai sensi dell'art. 14 del citato d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e non chiedeva altro che il rispetto della normativa vigente; a tal proposito la nota ministeriale chiarisce inequivocabilmente che *«al personale con qualifica di Vice Questore Aggiunto che beneficia del trattamento economico dirigenziale ... qualora ne abbia maturato il diritto deve essere attribuito il compenso previsto per la produttività collettiva»*, facendo altresì richiamo alle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 4, dell'accordo per l'utilizzazione del fondo di incentivazione relativo all'anno 2001 e sottoscritto il 4 luglio 2002.

La richiamata disposizione prevede esplicitamente che *«Il personale con qualifica di Vice Questore Aggiunto che ... gode del trattamento economico da Primo Dirigente è beneficiario ... di tutti gli emolumenti previsti dal comma 1 del presente articolo.»*; tra gli elementi previsti dal comma 1 rientra, appunto, quello relativo alla "produttività collettiva".

Sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), nell'area "circolari" la nota in argomento e, nello spazio speciale dedicato ai contratti, il vigente quadriennio normativo (d.P.R. 164/2002), quello precedente (d.P.R. 254/1999), l'A.N.Q. 15 maggio 2000, e l'accordo 4.7.2002 per l'utilizzazione del fondo di incentivazione relativo all'anno 2001.

**Idoneità al servizio:  
può essere negata solo  
in presenza di  
determinate patologie**

Con sentenza 21 febbraio 2002 il Tar Campania, Sezione di Salerno, ha ribadito che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, per accertare validamente la non idoneità al servizio di polizia, deve far riferimento ai tassativi ed esclusivi parametri fissati dalla Legge.

Nel caso in esame è stato annullato il verbale con il quale la Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza – ha comunicato al ricorrente il giudizio di non idoneità al servizio di polizia perché affetto da "personalità ansiosa – iperemotività" ed i verbali della Commissione medica; tale "affezione", tuttavia, non compare nell'elenco tipico e tassativo di cui all'articolo 2 d.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904, per cui la misura adottata non risultata giuridicamente fondata ed inoltre non congruamente motivata con l'indicazione dei *« ... presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione ... »*, ai sensi dell'articolo 3 legge n. 18 agosto 1990, n. 241.

Il ricorrente aveva inoltre lamentato l'arbitraria ed immotivata

modificazione dell'*iter* procedimentale previsto dal richiamato d.P.R. e, su entrambi i motivi di ricorso, il Collegio giudicante ha reputate fondate le doglianze.

Il provvedimento impugnato aveva infatti ritenuto detto ricorrente non idoneo al servizio di polizia, in applicazione dell'articolo 2, comma 11, d.P.R. n. 904/1983, in quanto affetto da "personalità ansiosa – iperemotività"; ma detto comma 11 elenca come cause di non idoneità *«le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro psichico: Malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psiconevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia»*.

La diagnosi della Commissione Medica non appare dunque riconducibile ad alcuna delle cause indicate nell'elenco tipico e tassativo delle invalidità come sopra riportato.

Il Giudice ha poi inteso superare la valutazione formale, entrando nel merito sostanziale e riscontrando che, sulla scorta di una ormai consolidata giurisprudenza, la disposizione in argomento non si riferisce ad *« ... ogni anomalia della personalità, di qualsiasi natura ed entità ... dovendo invece essere accertata una patologia che evidenzii la sussistenza di una personalità psicopatica ed abnorme ... »* (Tar Lazio Sez. I-ter 6 dicembre 2000 n. 11173; 14 marzo 2000 n. 1746; 14 aprile 1997 n. 577).

Osserva in definitiva il Collegio che la non idoneità al servizio di polizia non è determinata da tutte le imperfezioni e anomalie attinenti ad aspetti *latu sensu* neuro-psichici, ma esclusivamente quelle che siano valutabili in termini di patologia, mentre *« ... non sono incluse l'ansia e la emotività, anche marcate ... »* (Tar Friuli Venezia Giulia 21.11.1990 n. 504; Tar Lazio Sez. I ter 14 marzo 2000 n. 1746).

Ciò non vuol dire che ansia ed emotività non possano raggiungere livelli tali da costituire una patologia ed una infermità, ma deve escludersi che l'ansia e l'emotività, in se, siano elementi invalidanti e indice di "personalità psicopatiche ed abnormi", che non derivano da qualsiasi anomalia della personalità ma richiedono "l'accertamento insindacabile nel merito di una psicopatia" (Cons. di Stato, sez. IV, 11.04.1991 n. 269).

Sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), nell'area "giurisprudenza" la sentenza in argomento e, nell'area "legislazione", il d.P.R. 904/1983 e la legge 241/1990 .